PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E SANITARIO DEGLI STABILIMENTI CARCERARI E DEI RIFORMATORI GOVERNATIVI E DEL PERSONALE DI CUSTODIA DEGLI STABILIMENTI CARCERARI

Art. 3

Ai graduati ed agli agenti attualmente in servizio e' concessa facolta', con le norme da stabilirsi per regolamento, di contrarre, dopo terminata la loro ferma attuale, le rafferme successive col soprassoldo annuo di L. 200 fino al termine del servizio.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1907, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti in favore del personale amministrativo e sanitario degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi e del personale di custodia degli stabilimenti carcerari
Estremi	Legge 30 dicembre 1906, n. 649
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-in-favore-del-personale-amministrativo-e-sanitario/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it